



# REGIONE CALABRIA

## DIPARTIMENTO

GOVERNO DEL TERRITORIO,

DIFESA DEL SUOLO E POLITICHE PER LA CASA

SETTORE 4

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

UDP 4.2 e 4.4 Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana

Regione Calabria  
Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale  
Settore 7 Energia  
[tramite sistema documentale](#)

e, p.c.

Legale rappresentante  
Sthep S.r.l.  
[sthep@pec-legal.it](mailto:sthep@pec-legal.it)

Comune di Torre di Ruggiero (CZ)  
[areasegreteriatorrediruggiero@asmepec.it](mailto:areasegreteriatorrediruggiero@asmepec.it)

Comune di Vallelunga (VV)  
[Responsabileaffarigenerali.vallelonga@asmepec.it](mailto:Responsabileaffarigenerali.vallelonga@asmepec.it)

Comune di San Nicola da Crissa (VV)  
[protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it](mailto:protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it)

Comune di Filogaso (VV)  
[protocollo.filogaso@asmepec.it](mailto:protocollo.filogaso@asmepec.it)

Regione Calabria  
Dipartimento Governo del Territorio,  
Difesa del Suolo e Politiche per la Casa  
Direzione Generale  
[tramite sistema documentale](#)

**Oggetto:** Autorizzazione Unica — Avvio procedura, invio telematico e richiesta verifica completezza documentale ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D. Lgs. 190/2024 – Domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Rafanello" per una potenza pari a 30 MW sito nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ) e Vallelunga (VV). Codice Univoco SUAP n. 158.

**Proponente:** STHEP S.r.l.

**Comuni d'intervento:** Torre di Ruggiero (CZ), Vallelunga (VV), San Nicola da Crissa (VV), Filogaso (VV)

**Amministrazioni comunali Competenti:** Torre di Ruggiero (CZ), Vallelunga (VV), San Nicola da Crissa (VV), Filogaso (VV)

**Amministrazione Procedente:** Regione Calabria - Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale Settore 7 Energia

L'istanza per la richiesta di cui in oggetto, identificata con il Codice Univoco SUAP n. 158, è stata presentata dall'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – ex Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, Attività Estrattive, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente, con nota prot. n. 915101 del 27/11/2025, per la verifica, per i profili di rispettiva competenza e con riferimento ai titoli abilitativi previsti, della completezza documentale ed eventuale necessità di acquisire ulteriori titoli oltre quelli già individuati, nonché del rispetto dei requisiti di procedibilità qualora la richiesta comporti anche variante urbanistica.

Dalla lettura della documentazione trasmessa – visionabile sul Portale Calabria SUAP al codice univoco n. 158 – carente di certificati di destinazione urbanistica dei Comuni interessati, non si rilevano specifiche informazioni e dati urbanistici, al fine di comprendere in modo adeguato la natura e la consistenza di una eventuale variante urbanistica.

La Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, “*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria*” (LUR), all’art. 4 (*Sussidiarietà*), in ossequio alla normativa costituzionale e statale (con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000), stabilisce che “*Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall’ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale*” e, dunque, il Comune è l’Ente Competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dei poteri di gestione della medesima strumentazione urbanistica vigente a scala comunale e dell’esercizio delle funzioni relative al governo del territorio; pertanto – mentre il merito della documentazione progettuale è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il Progetto, secondo i rispettivi profili di competenza – è onere della medesima Amministrazione comunale Procedente/Competente, valutare per il medesimo Progetto la compatibilità generale, coerenza, ammissibilità e conformità, tra l’altro, rispetto alla LR 19/2002 e ss.mm.ii ed al medesimo strumento urbanistico comunale, nonché rispetto ai vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.) - per come modificati dalla proposta del “Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao e delle correlate Misure di Salvaguardia”, adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino nella seduta del 31.07.2025, in sostituzione delle precedenti adottate con delibera n. 2 del 24.10.2024, in esecuzione della delibera della medesima Conferenza n. 1 del 19.02.2025.

Per la parte di interventi ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, deve farsi riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 17 del 6 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 108 del 9 giugno 2022, recante: “*Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria*” (di cui tutte le Amministrazioni comunali sono state edotte con la nota circolare prot. n. 311897 del 05/07/2022, pubblicata sul seguente link: <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?29954>) e, più in particolare, ai commi 3-bis e 3-ter, aggiunti all’articolo 51 della L.R. 19/2002, ed al comma 4-bis, aggiunto all’articolo 73 della L.R. 19/2002.

Tenuto conto che “*per l’ubicazione degli impianti nelle suddette zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo*”, **in ogni caso, è onere delle Amministrazioni comunali competenti accertare preventivamente la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la LUR e con il QTRP** e, in assenza di una pianificazione comunale aggiornata ed adeguata (con particolare riferimento al mancato adeguamento alle disposizioni di salvaguardia del medesimo QTRP), è onere delle Amministrazioni comunali “*accertare la coerenza e la compatibilità dell’intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l’intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4*”.

Il positivo accertamento di coerenza e compatibilità dell'intervento, rispetto alla destinazione d'uso agricola, anche in coerenza con il QTRP, certificato dalle competenti Amministrazioni comunali - da acquisirsi a cura dell'Amministrazione procedente che detiene la responsabilità del coordinamento del procedimento specifico, all'interno dei lavori del procedimento - rappresenta presupposto per la proposizione dell'intervento. Più in particolare, tali valutazioni delle competenti Amministrazioni comunali devono certificare il rispetto delle disposizioni normative del TOMO IV del QTRP e, in particolare, dell'art. 15 "Reti Tecnologiche" in materia di localizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che, come da circolare dipartimentale prot. n. 222149 del 26.06.2018, indirizzata a tutti i Comuni ed i cui contenuti si richiamano integralmente (pubblicata sul seguente link <https://www.regione.calabria.it/website/portaletemplates/view/view.cfm?8875> ), rappresentano norme e indirizzi necessariamente da seguire nell'ambito degli interventi di cui si discorre.

**Inoltre, la predetta compatibilità, oltre che certificarsi a cura delle competenti Amministrazioni comunali, resta "da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio".**

In ogni caso, è onere dell'Amministrazione comunale accertare, tra l'altro, la conformità urbanistica di un'opera/intervento rispetto alla strumentazione urbanistica comunale vigente ovvero se il medesimo intervento, per le altre zone territoriali omogenee interessate diverse da quella agricola, risulti in variante alla medesima strumentazione urbanistica comunale e, in tale ultima ipotesi, valutare l'ammissibilità della medesima variante nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla LR 19/2002, al QTRP ed al PTCP, tenuto conto che, altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, l'intervento "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*".

Per quanto stabilisce l'articolo 65, comma 1, della LUR, tutti i Comuni, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter della medesima LUR, sono obbligati a dotarsi di Piano Strutturale in forma singola o associata (PSC o PSA) e, nelle more, vigono le disposizioni transitorie di cui al medesimo articolo 65, comma 2, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.

Il Comune di Torre di Ruggiero (CZ) è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 865 del 15/07/1975; ha avviato la procedura di cui all'art. 27 della LUR n. 19/2002 ss.mm.ii. per la redazione del Piano Strutturale Comunale e ha adottato il Documento Preliminare con D.C.C. n. 33 del 16/12/2013. Lo strumento urbanistico vigente non è stato adeguato al QTRP ai sensi dell'articolo 73 della LR 19/02 e ss.mm.ii..

Il Comune di Vallelunga (VV) è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.C.C. esecutiva 844 del 30/04/1996; ha avviato la procedura di cui all'art. 27 della LUR n. 19/2002 ss.mm.ii. per la redazione del Piano Strutturale Comunale e ha adottato il Documento Preliminare. Lo strumento urbanistico vigente non è stato adeguato al QTRP ai sensi dell'articolo 73 della LR 19/02 e ss.mm.ii..

Il Comune di San Nicola da Crissa (VV) è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. 380 del 21/03/1994; ha avviato la procedura di cui all'art. 27 della LUR n. 19/2002 ss.mm.ii. per la redazione del Piano Strutturale Comunale e ha adottato il Documento Preliminare con D.C.C. n. 23 del 06/08/2008. Lo strumento urbanistico vigente non è stato adeguato al QTRP ai sensi dell'articolo 73 della LR 19/02 e ss.mm.ii..

Il Comune di Filogaso (VV) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. 8034 del 27/06/2002, allo stato attuale vigente, in forza dell'adesione del Comune, con D.C.C. n. 11 del 31/07/2024, all'art. 27 quater della L.U.R. 19/2002 "*Pianificazione a consumo di suolo zero*", ha adottato il Documento Preliminare di PSC con D.C.C. n. n. 30 del 28/11/2012. Lo strumento urbanistico vigente non è stato adeguato al QTRP ai sensi dell'articolo 73 della LR 19/02 e ss.mm.ii..

La citata conformità o non conformità ed il positivo accertamento di coerenza e compatibilità

dell'intervento, anche in coerenza con il QTRP - certificati dalle competenti Amministrazioni comunali e da acquisirsi a cura dell'Amministrazione procedente che detiene la responsabilità del coordinamento del procedimento specifico, all'interno dei lavori del procedimento in Conferenza dei Servizi - rappresenta presupposto per la proposizione dell'intervento.

Il Settore regionale competente in materia urbanistica è tenuto ad esprimere eventuali osservazioni, ai fini urbanistici, qualora l'opera/intervento risulti proposto in variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente, più in particolare, l'articolo 65, comma 2, lettera b, all'ultimo capoverso stabilisce che *"In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata"*.

Per quanto sopra esposto, resta inteso che **la convocazione in sede di Conferenza per lo scrivente Settore necessita esclusivamente nel caso di accertata presenza (da parte delle Amministrazioni comunali competenti) di variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente, a seguito della quale, ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento alla LR 19/2002, si potrà intervenire per rendere eventuali osservazioni di specifica competenza, ai fini urbanistici, ovvero l'esigenza di eventuali integrazioni necessarie, mentre per l'ubicazione degli impianti nelle zone agricole "non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge" e, dunque, non necessita la convocazione di questo Settore in sede di Conferenza.**

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI U.O. 4.2  
Arch. Cinzia FARENZA

IL RESPONSABILE DI U.d.P.4.4  
Arch. Mariangela CAMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (REGGENTE)  
Ing. Pasquale CELEBRE